

CONSIGLIO DI STATO

Convenzione aste Verdetto ribaltato

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar che dichiarava illegittima la convenzione fra il Tribunale e la Camera di commercio per la

pubblicità delle aste perché «ha ad oggetto il perseguimento di interessi pubblici senza utili».

a pagina 9 **Ferrarella**

Consiglio di Stato, sentenza ribaltata Aste e pubblicità, ok alla convenzione Palazzo di giustizia Camera di Commercio

Ciò che il Tar aveva «crocifisso» l'anno scorso, il Consiglio di Stato «resuscita» adesso: la Convenzione del 2014 fra il Tribunale dell'allora presidente Livia Pomodoro e la Camera di Commercio, per il «Servizio di gestione della pubblicità degli avvisi d'asta del Tribunale di Milano e supporto d'informatizzazione», non soltanto non è illegittima come aveva sancito in primo grado il Tar, ma - ribalta ora il Consiglio di Stato - «ha ad oggetto il perseguimento di interessi pubblici, senza utili per Camera di Commercio ed oneri o spese a carico del Tribunale di Milano, con un consistente documentato risparmio del costo medio delle inserzioni», sicché «anche sul piano pragmatico-operativo risulta acclarata la conformità della convenzione alla disciplina comunitaria: l'efficienza economica perseguita mediante l'esternalizzazione concordata del servizio non compromette, ma anzi assicura la competitività nel mercato, dal momento che l'operatore economico è individuato tramite confronto concorrenziale».

A fare ricorso e a chiedere la nullità anche del bando della procedura aperta a base d'asta di 6 milioni e 478mila euro era stata la società «Aste On Line S.n.c.» di De Benetti Andrea e Davide Vidale, che si era vista dare ragione dal Tar non su tutto ma almeno sulla premessa di tutto: la convenzione fra

Tribunale e Camera di Commercio. Ora il collegio del Consiglio di Stato (presidente Francesco Caringella, estensore Oreste Maria Caputo, consiglieri Sandro Aureli, Fabio Franconiero e Raffaele Prosperti), valutano che «l'interesse comune non è (per metonimia) un'ipotesi staticamente predefinita una volta per tutte, ma un comune obiettivo di volta in volta da perseguire dinamicamente in sinergia da parte delle organizzazioni pubbliche», sicché «l'elencazione tassonomica delle funzioni riservate dalla legge alla Camera di Commercio non è di per sé ostativa alla gestione dei servizi di pubblicità legale tramite l'individuazione degli operatori economici con procedura concorrenziale». E questo, aggiunge il Consiglio di Stato, a maggior ragione «se si consideri che il buon funzionamento della pubblicità legale delle vendite giudiziarie è un servizio pubblico sia per le imprese creditrici, le quali già si avvalgono ordinariamente dei servizi istituzionalmente offerti dalla Camera di Commercio, sia per la generalità degli utenti aventi interesse all'accesso in via digitale ed informatizzato alle procedure di vendita». Il Consiglio di Stato nulla trova da censurare anche nel frazionamento del servizio «per categorie omogenee di prestazioni effettuata in tre lotti funzionali, calibrati in ragione delle peculiari professionalità richieste per l'esecu-

Verdetto

● Il Consiglio di Stato (foto) ha ribaltato la sentenza del Tar che dichiarava illegittima la convenzione fra Tribunale e Camera di Commercio

● L'accordo stabiliva il servizio di gestione della pubblicità degli avvisi d'asta

● La convenzione, si legge, «persegue interessi pubblici senza utili»



zione delle prestazioni previste in ciascuno di essi»: al Consiglio di Stato appare «ragionevole ed adeguata all'oggetto dell'appalto», e «consente la partecipazione ad una più ampia platea d'imprese».

Luigi Ferrarella
lferrarella@corriere.it

